



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 4/2020** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Edilizia
- Elettrotecnica
- EPPI
- Fiscale
- Vigili del Fuoco
- Varie



EDILIZIA

EDILIZIA

SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI

Linee Guida CSLP - Circolare CNI n. 545 XIX Sess. 2020

Il CSLP ha approvato le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti

Condividi questo articolo

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha definitivamente approvato le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, in attuazione dell'art.14 del dl 28 settembre 2018, n.109, (decreto Genova) convertito con modificazioni dalla Legge n. 130/2018.

Di seguito riportiamo un estratto delle linee guida desunto dalla Circ. CNI n. 545/XIX Sess./2020, disponibile in allegato.

Le linee guida del CSLP

Le attuali Linee Guida sono costituite di tre capitoli:

1. classificazione e gestione del rischio;
2. valutazione della sicurezza;
3. monitoraggio.

Al momento il testo licenziato tratta solo i ponti stradali; la prossima trattazione riguarderà espressamente i ponti ferroviari.

Ciascuno dei tre capitoli può essere letto ed attuato anche in forma autonoma, da soggetti diversi, con esperienze e competenze specialistiche anche diverse; nel loro insieme, essi costituiscono un approccio organico ed articolato dei processi necessari ad implementare la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

Nell'introduzione, viene chiaramente spiegato che il documento illustra:

... come la classificazione del rischio, o meglio, la classe di attenzione si inquadri in un approccio generale multi livello che dal semplice censimento delle opere da analizzare arriva alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale si perverrà, nei casi previsti dalla metodologia stessa, alla verifica di sicurezza ...

I 5 livelli del processo: dal censimento alla valutazione

La metodologia prevede 5 livelli che di seguito vengono sinteticamente descritti:

- Livello 0 – censimento;
- Livello 1 – ispezioni visive dirette e primo rilievo della struttura e delle caratteristiche geo-morfologiche, idrologiche ed idrauliche dell'area;

- Livello 2 – consente di giungere alla classe di attenzione (rischio potenziale su parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione);
- Livello 3 – esecuzione di valutazioni preliminari;
- Livello 4 – esecuzione di valutazioni accurate (Norme Tecniche per le Costruzioni);
- Livello 5 – non è trattato esplicitamente nelle linee guida perché da applicarsi ai ponti considerati di rilevanza strategica ai fini di garantire i collegamenti essenziali nell'ambito della rete stradale.

Come facilmente comprensibile, procedendo dal Livello 0 al Livello 5, crescono complessità, grado di dettaglio, onerosità delle indagini, mentre decrescono sia il numero di infrastrutture su cui applicarle, che il livello di incertezza dei risultati ottenuti.

Il Livello 4 assume una rilevanza nella indicazione di differenti livelli di adeguatezza, operatività e transitabilità, anche al fine di attuare una ottimale allocazione delle risorse disponibili in funzione di valutazioni costi-benefici.

Il documento del CSLP pone una giusta attenzione alla questione del rapporto fra rischi potenziali e sicurezza, che investe il campo delle responsabilità tanto dei professionisti quanto dei soggetti proprietari / gestori/ concessionari e dei loro amministratori.

Nel capitolo 3, il tema del monitoraggio è trattato in accordo con le normative e la letteratura internazionale ed è inteso come modalità di indagine e di rilevamento dei fenomeni nel tempo; esso sarà fondamentale nel riempimento della piattaforma dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) di cui all'articolo 23 del dl n. 109/2018 ed al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 430/2019.

Il periodo di sperimentazione

Le linee guida avranno un periodo di sperimentazione di almeno 18 mesi.

Per la prima volta, quindi, uno strumento tecnico sarà validato “al vero”, “sul campo”, applicandolo ad una serie di tipologie opportunamente selezionate che consentano la verifica degli esiti delle procedure che le linee guida hanno introdotto.

La metodologia propone la filosofia generale degli Eurocodici, basata sull'adozione di valori numerici appropriati per l'Indice di affidabilità β .

Le qualifiche professionali

Il tema della qualificazione delle competenze è un tema centrale cui è connessa una parte importante del raggiungimento degli obiettivi posti.

L'articolazione ed il contenuto delle linee guida richiedono infatti l'azione di soggetti davvero esperti e competenti senza i quali potrebbe prevalere atteggiamenti superficiali e necessariamente conservativi assolutamente dannosi in un quadro di risorse economiche limitate; in dettaglio l'azione prevede:

- a. percorsi di informazione e diffusione delle linee guida;
- b. individuazione di percorsi formativi strutturati e mirati all'oggetto, in grado di qualificare realmente personale specializzato;
- c. scrittura di procedure e metodi per la certificazione delle competenze da proporre agli Organi competenti come una via preferenziale per la selezione del personale tecnico da incaricare per le varie attività previste dalla metodologia.

L'approvazione delle Linee Guida assume un rilievo molto importante anche per le opportunità che si aprono agli ingegneri, formati e competenti, di accedere al mercato delle attività professionali previste, applicabili a tantissime infrastrutture stradali, grandi e piccole.

Link di riferimento: <http://www.cni-online.it/Attach/DV13302.pdf>

L'APPARTAMENTO IN CONDOMINIO PUO' ESSERE CONSIDERATO ABITAZIONE DI LUSO

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7769 del 09.04.2020

La Cassazione chiarisce i casi in cui anche un appartamento in condominio può essere ritenuto un'abitazione di lusso e quindi essere escluso dalle agevolazioni prima casa

Con l'ordinanza n. 7769/2020 della Corte di Cassazione si chiariscono le caratteristiche che un immobile deve possedere per essere considerato "abitazione di lusso".

Ricordiamo che gli immobili di lusso, oltre ad essere sottoposti ad un regime di imposte più oneroso (basti pensare all'IMU ed all'IVA), non possono accedere alle agevolazioni prima casa.

Ma quando un immobile può essere considerato di lusso?

Come si classificano le abitazioni di lusso

Per rispondere alla domanda bisogna fare riferimento alle due norme principali in materia.

Le abitazioni di lusso prima del dlgs 175/2014

In passato venivano considerate abitazioni "di lusso" e quindi non beneficiarie dell'agevolazione prima casa le abitazioni che presentavano alcune caratteristiche definite degli artt. da 1 a 8 del dm agosto 1969:

- art. 1: le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso"
- art. 2: le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati o approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali
- art. 3: le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 m³ e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 m³ v.p.p. per ogni 100 m² di superficie asservita ai fabbricati.
- art. 4: le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 m² di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 m²
- art. 5: le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 m² (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta
- art. 6: le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 m² (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)
- art. 7: le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione
- art. 8: le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al Decreto del 1969

Le abitazioni di lusso dopo il dlgs 175/2014

L'art. 33 del dlgs 175/2014 ha modificato i criteri per individuare le case di abitazione per le quali è possibile usufruire dell'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalla citata disposizione, agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

- cat. A/1 – abitazioni di tipo signorile
- cat. A/8 – abitazioni in ville
- cat. A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici

L'applicazione dell'agevolazione prima casa è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell'immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell'individuazione delle case di abitazione oggetto dell'agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili di lusso.

Con la circolare n. 31E/2014 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che dal 2014 l'unico riferimento è quello del dlgs 175/2014.

L'ordinanza 7769/2020 della Cassazione

E' importante sottolineare che il caso trattato dalla Corte di Cassazione nella nuova ordinanza n. 7769/2020 fa riferimento ad una sentenza del 2015 della Commissione tributaria Regionale (CTR) relativa a fatti antecedenti al 2014. La Cassazione infatti utilizza come riferimento normativo unicamente il dm del 2 agosto 1969, omettendo qualsiasi riferimento al dlgs 175 del 2014.

I fatti in breve

L'Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni fiscali prima casa a dei contribuenti, in ragione della natura di lusso dell'immobile e, in particolare, del fatto che si era accertato che esso aveva una superficie superiore ai 240 mq, indicata dall'art. 6 del dm del 1969 quale limite per godere delle agevolazioni richieste.

Avverso tale avviso i contribuenti proponevano ricorso: tuttavia la CTR, con sentenza del 2015, confermava la sentenza di primo grado e lo rigettava.

I contribuenti quindi proponevano ricorso in cassazione.

La decisione della Cassazione

I Giudici evidenziano come la CTR ha correttamente fatto applicazione dei criteri di cui al dm Lavori Pubblici 2 agosto 1969, al fine di stabilire se l'abitazione oggetto di compravendita era di lusso, assumendo rilievo il fatto che la compravendita oggetto di accertamento era avvenuta nel 2006.

In particolare, l'art. 6 del dm 2 agosto 1969 indica quale abitazione di lusso "le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)".

Inoltre i Giudici fanno riferimento ad un'altra sentenza della Cassazione, la n. 23591 del 2012, che cita: ai fini fiscali devono essere considerate abitazioni di lusso, ai sensi dell'art.6 del d.m. 2 agosto 1969, tutti gli immobili aventi una superficie utile complessiva maggiore di 240 metri quadrati, a nulla rilevando che si tratti di appartamenti compresi in fabbricati condominiali o di singole unità abitative. Il ricorso pertanto è respinto.

Link di riferimento: <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=../20200409/snciv@s50@a2020@n07769@tO.clean.pdf>

BONUS FACCIATE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Vademecum ENEA del 25.03.2020

Ecco le regole per gli interventi sulle facciate influenti dal punto di vista energetico per i quali occorre trasmettere i dati all'ENEA

L'Enea ha pubblicato un utile vademecum con le regole per utilizzare il bonus facciate nel caso di riqualificazione ed efficientamento energetico.

Il vademecum riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all'ENEA: cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva.

Ricordiamo che per conoscere tutti i dettagli sul bonus facciate è possibile scaricare la guida completa di BibLus-net.

I vademecum dell'Enea

Il presente documento è parte di una serie di vademecum redatti dall'Enea per supportare la rigenerazione e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio del nostro Paese.

Ecco gli articoli di BibLus-net che sintetizzano i contenuti dei vademecum (disponibili in allegato agli articoli):

- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria ad uso domestico e industriale;
- generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (caldaie a biomassa);
- interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all'ENEA;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori;
- impianti di domotica – sistemi di Building Automation;

- acquisto e l'installazione dei sistemi ibridi.

Il bonus facciate ed il vademecum Enea

Ricordiamo che il comma 219, della legge di bilancio 2020, ha introdotto il “bonus facciate”, che prevede:

per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 %.

La normativa sulle prestazioni energetiche degli edifici

Gli interventi devono rispettare il dm 26 giugno 2015 “requisiti minimi” ed avere valori di trasmittanza termica U (W/m²K) non superiori al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del dm 11 marzo 2008 come modificato dal dm 26 gennaio 2010, e nell'appendice B del dm 26 giugno 2015 “requisiti minimi”.

I beneficiari

Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.

Ricordiamo che NON è possibile optare, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto (sconto in fattura).

Requisiti tecnici dell'intervento

Gli edifici interessati dall'intervento:

- possono essere di qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d'uso;
- devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del dm 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- possono essere condominiali o costituiti da una singola unità immobiliare.

L'intervento deve:

- essere finalizzato al “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa (facciate sull'intero perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico);
- configurarsi come un intervento influente dal punto di vista termico ovvero interessare oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- rispettare i requisiti indicati nel dm 26/06/2015 (Decreto “requisiti minimi”). I valori di trasmittanza termica finali (U) devono essere inferiori o uguali ai valori riportati: a) nella tabella 2 del dm 26/01/2010; b) nella tabella Appendice B all'Allegato 1 del dm 26/06/2015 “requisiti minimi”.

Spese ammissibili

Le spese che possono essere portate in detrazione sono:

- fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- opere provvisorie e accessorie;
- occupazione di suolo pubblico;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica – A.P.E. – delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.).

Documentazione

Deve essere trasmessa all'Enea unicamente la “Scheda descrittiva dell'intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati.

La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Deve essere invece conservata dal contribuente la seguente documentazione tecnica:

- la stampa originale della “scheda descrittiva dell'intervento”, riportante il codice CPID assegnato

dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;

- l'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del dm 19/02/2007 e successive modificazioni, attestante anche il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
- la copia dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- la copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell'art. 8 comma 1 del dlgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

Inoltre devono essere conservate anche l'eventuale delibera assembleare, di approvazione dell'esecuzione dei lavori, tutte le fatture relative alle spese sostenute e le ricevute dei bonifici (bancari o postali).

Link di riferimento: <https://www.energiaenergetica.enea.it/index.php>



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

La serie di Norme IEC/EN 62820: i nuovi riferimenti normativi per sistemi audio-videocitofonici e interfonici

Sviluppata in sede internazionale da un gruppo di lavoro del TC 79 IEC, il Working Group 13 (IEC TC 79/WG 13), questa serie di norme costituisce il risultato di un intenso lavoro che si è protratto per cinque anni tra il 2012 ed il 2017.

Il processo di elaborazione non è stato semplice, come spesso accade quando si tratta di codificare regole comuni a livello mondiale, è stato infatti necessario conciliare le posizioni spesso contrastanti dei rappresentanti dei diversi Comitati nazionali.

Anche in questo caso, il processo di ricerca di quel consenso che rappresenta l'elemento qualificante della normazione tecnica, è stato fruttuoso ed il risultato costituisce senz'altro un'evoluzione del quadro normativo previgente.

La serie di Norme IEC 62820 sostituisce la Norma EN 50486, ne amplia il campo di applicazione, ne rivede i contenuti adeguando prescrizioni e prestazioni allo stato dell'arte dettato dall'evoluzione tecnologica, con un occhio di riguardo in più alle applicazioni di sicurezza di questi sistemi. Le Norme della serie IEC 62820 sono state adottate dal CENELEC come norme europee attraverso la procedura di voto parallelo, recependo quindi in toto i contenuti delle norme internazionali.

In ambito nazionale, i lavori di sviluppo e di manutenzione e aggiornamento di queste norme sono seguiti attivamente dal GL 15 del CT 79 del CEI. Questo Gruppo di Lavoro studia le bozze dei documenti normativi, propone modifiche e rappresenta la posizione dell'industria italiana lungo tutte le fasi di sviluppo della normativa, raccogliendo le esigenze particolari che emergono dal mercato nazionale.

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SERIE DI NORME IEC/EN 62820

La famiglia di Norme IEC/EN 62820 si compone di cinque parti (Tabella 1) che coprono le diverse aree relative ai sistemi di citofonia, videocitofonia e sistemi interfonici per applicazioni di sicurezza, a servizio degli edifici. Il termine “Sistemi di intercomunicazione di edificio” (in inglese Building Intercom Systems – BIS) che accomuna i titoli delle varie parti di questa serie di norme vuole infatti rappresentare tutte le tipologie di sistemi che saranno presentati in dettaglio qui di seguito.

Tra i “Sistemi di intercomunicazione di edificio” (BIS) si possono distinguere due famiglie: quella relativa ai sistemi videocitofonici e citofonici che tutti conosciamo ed utilizziamo nelle applicazioni civili, ai quali è dedicata la Norma IEC/EN 62820-1-1 ed una seconda famiglia di sistemi di intercomunicazione spiccatamente orientata ad applicazioni caratterizzate da requisiti di sicurezza avanzata, ai quali è dedicata la Norma IEC/EN 62820-2. La prima famiglia è ulteriormente suddivisa dalle Norme della serie IEC/EN 62820 in due sottogruppi in funzione delle prestazioni offerte (Sistemi di intercomunicazione di edificio di grado 1 e grado 2).

La serie di Norme IEC/EN 62820 dedica poi una parte ai requisiti specifici per quei sistemi che, indipendentemente dalle prestazioni offerte, utilizzano una tecnologia di trasmissione dell'informazione basata sulla comunicazione con protocollo IP che devono quindi essere conformi anche alle prescrizioni della Norma IEC/EN 62820-1-2. Completano la serie la Norma IEC/EN 62820-3-1 e la Norma IEC/EN 62820-3-2 che forniscono le linee guida per la progettazione, installazione, messa in servizio e gestione rispettivamente dei sistemi di citofonia, videocitofonia e dei sistemi interfonici per applicazioni di sicurezza.

IEC/EN 62820-1-1:	Sistemi di intercomunicazione di edificio Parte 1-1: Requisiti generali
IEC/EN 62820-1-2:	Sistemi di intercomunicazione di edificio Parte 1-2: Requisiti di sistema - Sistemi di intercomunicazione di edificio che impiegano il protocollo IP
IEC/EN 62820-2:	Sistemi di intercomunicazione di edificio Parte 2: Requisiti per sistemi di intercomunicazione di edificio di sicurezza avanzata (ASBIS)
IEC/EN 62820-3-1:	Sistemi di intercomunicazione di edificio Parte 3-1: Linee guida di applicazione – Generalità
IEC/EN 62820-3-2:	Sistemi di intercomunicazione di edificio Parte 3-2: Guida applicativa - Sistemi avanzati di intercomunicazione di edificio per fini di sicurezza (Advanced Security Building Intercom Systems (ASBIS))

Tabella 1 – Norme tecniche di riferimento per i sistemi di intercomunicazione di edificio

DES, BIS E ASBIS: UNA CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI INTERCOMUNICAZIONE DI EDIFICIO

BIS, DES, ASBIS sono gli acronimi maggiormente utilizzati dalla serie di Norme IEC/EN 62820. Vediamo di chiarirne il significato e di spiegare quali tipologie di sistemi definiscono.

Come anticipato, la famiglia di Norme IEC/EN 62820 tratta i cosiddetti **Sistemi di intercomunicazione di edificio** (Building Intercom Systems) che, nel seguito, indicheremo con l'acronimo inglese **BIS**. Questo termine comprende varie tipologie di sistemi che sono distinti per prestazioni offerte e contesti applicativi d'elezione.

Nell'ambito dei **BIS** la serie di Norme IEC/EN 62820 distingue i **DES** (Door Entry Systems), una famiglia di prodotti di grande diffusione che corrisponde a quelli che siamo soliti chiamare sistemi citofonici e videocitofonici.

Sono questi sistemi che dispongono di funzionalità di solo “comfort” e che non offrono generalmente particolari prestazioni in termini di sicurezza o di riservatezza della comunicazione (può infatti non essere presente il cosiddetto “segreto di conversazione” che impedisce a terzi introdursi nella sessione in atto tra altri utenti). I **DES** sono quindi i sistemi di intercomunicazione di edificio che soddisfano i requisiti definiti di “**Grado 1**” dalla Norma IEC/EN 62820-1-1.

Vi sono però altri **BIS**, corrispondenti sempre ai sistemi citofonici e videocitofonici presenti nelle normali abitazioni ma rispondenti a requisiti di prestazione superiori, che la norma definisce di “Grado 2”. Si tratta di sistemi capaci di offrire funzionalità evolute anche in termini di sicurezza che li pongono nel settore di alta gamma del settore videocitofonico.

Discorso a sé va fatto per gli **ASBIS (Advanced Security Building Intercom Systems)** a cui corrispondono quei sistemi interfonici destinati garantire prestazioni di sicurezza avanzate, come richiesto nelle applicazioni in cui la sicurezza è l’elemento chiave.

La **Norma IEC/EN 62820-2** indica nel suo scopo che gli **ASBIS** sono impiegati per la rapida verifica di messaggi di emergenza e pericolo mediante comunicazione vocale, per avvertire di un pericolo, per la rapida notifica ai servizi di emergenza/intervento responsabili e per l’invio di istruzioni su come procedere.

Una schematizzazione delle tipologie di sistemi BIS descritti è riportata in *Figura 1*.

Nel seguito si entrerà più nel dettaglio delle varie parti della serie, illustrandone i contenuti salienti a cui possono fare riferimento le aziende del settore per essere conformi a questi nuovi testi normativi.



Figura 1 – Schematizzazione delle varie classi di Sistemi di Intercomunicazione di Edificio (BIS)

I SISTEMI AUDIO-VIDEOCITOFONICI E INTERFONICI E LE VARIE PARTI DELLA SERIE DI NORME IEC/EN 62820

La prima parte della serie IEC/EN 62820-1-1 costituisce il testo di riferimento di base per tutti i Sistemi di Intercomunicazione di Edificio (BIS). Rappresenta quindi il testo base anche per le parti successive che la integrano, specificando, secondo una logica “incrementale”, requisiti e metodi di prova specifici per sistemi che ricadono nel campo di applicazione della Norma IEC/EN 62820-2.

La Norma IEC/EN 62820-1-1 definisce infatti, ad esempio, i metodi di prova attraverso i quali è possibile verificare le prestazioni audio dei Sistemi di Intercomunicazione di Edificio come quelli relativi al livello della pressione acustica e del rapporto segnale/rumore della trasmissione; la IEC/EN 62820-2, per questi due test, rimanda alla prima parte, stabilendo, eventualmente, un diverso livello minimo accettato.

La Norma IEC/EN 62820-2, come detto, modifica ed integra le prescrizioni della IEC/EN 62820-1-1 per qualificare la specificità dei Sistemi di Intercomunicazione di Edificio per applicazioni di sicurezza (ASBIS). Questa norma indica quindi nuovi requisiti specifici di questa famiglia di sistemi e modifica il livello minimo di prestazione per requisiti comuni alle altre famiglie di sistemi, specificati dalla IEC/EN 62820-1-1. Va però sottolineato che, purtroppo, la parte IEC/EN 62820-2 non copre aree come i requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) o ambientali o di sicurezza, come avviene invece per la IEC/EN 62820-1-1. È un aspetto di questa norma che si spera possa essere migliorato nelle edizioni future.

La Norma IEC/EN 62820-1-2 si configura, di fatto, come un'integrazione alla IEC/EN 62820-1-1. La Parte -1-2 della serie 62820, introduce requisiti e modalità specifiche per tutte le famiglie di sistemi basati sulla tecnologia IP. Questa norma identifica e tratta gli aspetti connessi alla tecnologia IP delineandone requisiti funzionali e di prestazione. Si può considerare che se questa parte è strettamente connessa alla 1-1, la parte -2, all'atto pratico, riduce parecchio i richiami a questo testo.

Più efficace di tante parole può risultare una figura: la *Figura 2* schematizza la relazione tra le varie parti della serie di Norme IEC/EN 62820 alle varie tipologie di Sistemi di Intercomunicazione di Edificio.

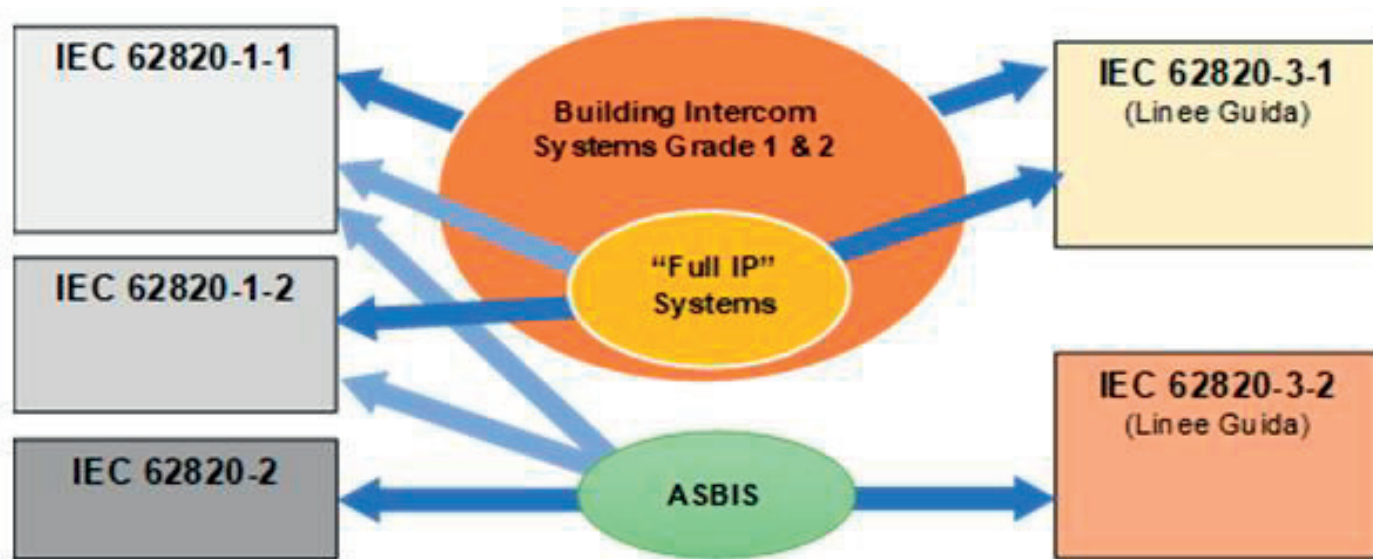


Figura 2 – Collegamenti tra le Parti della famiglia di Norme IEC 62820 e le classi di Sistemi di intercomunicazione di Edificio (BIS)

REQUISITI GENERALI: LA NORMA IEC/EN 62820-1-1

È quella destinata al campo di utilizzo più ampio, visto che include i requisiti comuni a tutti i Sistemi di Intercomunicazione di Edificio ed i requisiti specifici di quei sistemi che non usano il protocollo IP come mezzo esclusivo di trasmissione dell'informazione. Questa tipologia di sistemi rappresenta la fetta più ampia del mercato nazionale di questo settore considerando che, per il momento, i sistemi IP coprono una percentuale decisamente modesta.

La Norma IEC/EN 62820-1-1 definisce due livelli di prestazione (Grades), come sarà più diffusamente descritto successivamente.

I contenuti della norma riguardano, in primis, la definizione e la classificazione dei sistemi, dei dispositivi e la composizione degli impianti; la norma definisce poi le funzionalità e le prestazioni richieste come, ad esempio, l'idoneità ai luoghi di installazione in funzione delle sollecitazioni attese attraverso la definizione delle classi climatiche che caratterizzavano le condizioni d'impiego dei dispositivi; la norma specifica anche i livelli di immunità ed emissione EMC, i requisiti audio e video e quindi i metodi di prova per verificare tutti i requisiti richiesti.

Gli aspetti di sicurezza elettrica sono sostanzialmente rimandati alle prescrizioni di due norme internazionali a carattere orizzontale che trattano, appunto, dei requisiti di sicurezza dei dispositivi audio-video e IT (IEC EN 60065 e IEC EN 60950-1); la Norma IEC/EN 62820-1-1 definisce solo delle prove aggiuntive per la protezione contro i contatti diretti per i sistemi di Grado 2.

Anche per quanto riguarda il tema della compatibilità elettromagnetica la Norma IEC/EN 62820-1-1 fa riferimento alle norme armonizzate generiche (IEC EN 61000-6-1), ancora una volta con un addendum relativamente all'immunità dei dispositivi di Grado 2.

Sono anche definiti dalla norma i requisiti specifici per la marcatura dei dispositivi e la protezione degli involucri dal- la penetrazione di liquidi e solidi fino alla definizione dei requisiti per poter dichiarare un dispositivo antivandalico.

La Norma IEC/EN 62820-1-1 costituisce la base normativa necessaria anche alle altre parti della serie che diversamente sarebbero inutilizzabili.

GRADO 1 E GRADO 2: DIFFERENTI LIVELLI DI PRESTAZIONE

La Norma IEC/EN 62820-1-1, nel definire i requisiti funzionali e prestazionali dei sistemi citofonici e videocitofonici, introduce due livelli (Grado 1 e Grado 2), che si differenziano per la severità dei requisiti e per l'ampiezza della gamma di prestazioni offerte.

Il primo livello (Grado 1) definisce un insieme di requisiti limitato che rappresenta un livello minimo di base adatto a definire le caratteristiche richieste ai sistemi maggiormente diffusi, per le applicazioni tradizionali di comunicazione tra posti esterni e interni di edifici; sono questi i Sistemi di Intercomunicazione di Edificio di Grado 1 che la Norma IEC/EN 62820-1-1 definisce con l'acronimo DES (Door Entry System).

Il secondo livello (Grado 2) "alza l'asticella" in quanto mira ad ampliare l'insieme dei requisiti, inserendone alcuni caratterizzati da condizioni di maggiore severità che qualificano sistemi maggiormente orientati alla sicurezza. In appendice alla IEC/EN 62820-1-1 (Allegato C) è riportata la Tabella C.1 che distingue in modo chiaro i requisiti caratteristici di ciascuno dei due livelli definiti dalla norma. La Tabella 2 riproduce il testo normativo, evidenziando alcune differenze salienti tra le due famiglie di sistemi (BIS di Grado 1 (DES) e BIS di Grado 2).

Tipologia requisiti	Requisito	Grado 1 (DES)	Grado 2
Funzionali	Segreto di conversazione (Anti listen-in)	-	Obbligatorio
	Apertura vigile delle serrature (Unlocking function)	-	Obbligatorio
	Facilitazione per l'impiego notturno (Night Time operability)	-	Obbligatorio
Audio	Verifica semplificata della pressione sonora (Acoustic Pressure Level)	Obbligatorio	Non Applicabile
	Verifiche acustiche nella maschera di accettazione, distorsione armonica, rumore di fondo, ecc.	-	Obbligatorio
	Livello della chiamata	Obbligatorio	Obbligatorio
Climatici	Livello di severità "A" sui test di caldo e freddo secco, caldo umido	Applicabile	Non applicabile: richiesti livelli superiori (B, C, D)
Video (se presente)	Nuovi requisiti di messa a fuoco (0,3-3 metri)	Obbligatori	Obbligatori
Compatibilità elettromagnetica	Requisiti aggiuntivi di immunità EMC	- (richiesti solo i requisiti basici)	Obbligatori

Tabella 2 – Confronto sintetico tra i requisiti applicabili per ciascun livello di prestazione dei BIS definito dalla Norma IEC/EN 62820-1-1

Con specifico riferimento ai requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC), vale la pena di sottolineare che questi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto ai requisiti definiti dalla precedente norma di riferimento per i sistemi citofonici e videocitofonici, la Norma EN 50486. Come già accennato precedentemente, la Norma IEC/ EN 62820-1-1 rimanda infatti ai requisiti definiti dalle norme generiche per gli ambienti residenziali e del terziario (IEC EN 61000-6-1) così come faceva la norma europea previgente.

Per la prima volta, la norma ha tracciato un profilo dettagliato dei vari dispositivi presenti in un generico sistema videocitofonico. È il caso, ad esempio, del centralino citofonico (detto anche centralino di portineria) che ricopre un ruolo importante nei grandi complessi residenziali ed in impianti che richiedono elevati requisiti di connettività, sicurezza e servizi e che, quindi, ha certamente un peso di rilievo in aree geografiche dove si stanno sviluppando grandi conglomerati urbani. Questo conferma il carattere "globale" che questa famiglia di norme ha cercato di perseguire.

SISTEMI DI INTERCOMUNICAZIONE DI EDIFICIO IP: LA NORMA IEC/EN 62820-1-2

Come già anticipato, considerato il crescente sviluppo di soluzioni IP in tutti settori non si poteva non considerare questa tecnologia che offre particolari vantaggi per gli impianti di grande estensione tipici delle nuove urbanizzazioni, specie nei Paesi extra-europei; in questi casi sono richiesti prestazioni di connettività, sicurezza e servizi che sono sempre più spesso basati sulla tecnologia di comunicazione con protocollo IP.

La Norma IEC/EN 62820-1-2 definisce prestazioni e requisiti aggiuntivi rispetto a quelli definiti nella Parte 1-1, come, ad esempio, la chiamata tra posti citofonici interni (URU) o la diagnosi dello stato del sistema dal centralino citofonico (SMU). Sono identificate inoltre prove specifiche per la qualità del sistema in riferimento a quelle che sono le criticità della tecnologia IP, come il ritardo audio e la sincronia tra audio ed immagine.

La conformità alla Norma IEC/EN 62820-1-2 richiede la disponibilità di sistemi “full IP”; eventuali sistemi composti da un mix di dispositivi IP e dispositivi non IP non sono coperti da questa Norma ma dalla IEC EN 62820-1-1.

SISTEMI DI INTERCOMUNICAZIONE DI EDIFICIO PER APPLICAZIONI DI SICUREZZA AVANZATA (ASBIS): LA NORMA IEC/EN 62820-2

Se la Norma IEC/EN 62820-1-2 è di fatto un supplemento alla parte generale (IEC/EN 62820-1-2), la Norma IEC/EN 62820-2 definisce requisiti specifici addizionali o alternativi a quelli descritti dalla Parte 1.

Fortemente voluta dalla delegazione tedesca, questa norma vuole descrivere sistemi di intercomunicazione specificatamente orientati ad applicazioni di sicurezza. Si tratta di prodotti diversi rispetto ai sistemi citofonici e videocitofonici, sviluppati per soddisfare necessità diverse che devono quindi essere soggetti a requisiti propri. Non ha quindi senso confrontare un Sistema di intercomunicazione di edificio per applicazioni di sicurezza avanzata (ASBIS) con un sistema citofonico/videocitofonico, avendo campi di applicazione ben distinti.

I Sistemi di intercomunicazione di edificio per applicazioni di sicurezza avanzata (ASBIS) vengono generalmente utilizzati per comunicare in caso di emergenze o di pericolo come, ad esempio, in caso di accessi non autorizzati o di necessità di evacuazione. Gli ASBIS servono quindi a comunicare avvisi di pericolo e a notificare rapidamente istruzioni da parte dei servizi responsabili della gestione delle emergenze. Chiaramente gli ASBIS costituiscono l'infrastruttura tecnologica che permette la comunicazione in queste situazioni; gli obiettivi di protezione, comprese anche le prestazioni richieste al sistema, devono essere quindi definiti sulla base di una valutazione del rischio che deve essere effettuata a priori.

Come detto, un impianto ASBIS è concepito per particolari contesti in cui la sicurezza è un aspetto centrale e per questo dovrà garantire requisiti specifici che lo rendano idoneo all'uso previsto, ad esempio, durante situazioni di emergenza in un ambiente ostile. Le funzioni caratteristiche e le prestazioni offerte dagli ASBIS sono suddivise in relazione ai tre gradi di sicurezza crescente, definiti nella IEC/EN 62820-3-2. L'opportunità di adottare sistemi appartenenti ad uno di questi tre livelli deriva proprio dall'analisi dei rischi del contesto applicativo in cui l'impianto è destinato ad operare.

Va precisato che la Norma IEC/EN 62820-2 non va a sostituirsi, ma casomai ad aggiungersi, ad altre norme cogenti relative a sistemi di sicurezza, come ad esempio le EN 54 per sistemi di segnalazione e rilevazione incendio o per ascensori e telesoccorso.

LE LINEE GUIDA: IEC/EN 62820-3-1 E 3-2

La serie di Norme IEC EN 62820 è completata da due documenti che tracciano le linee guida per la progettazione, l'installazione, il collaudo, la gestione e la manutenzione dei Sistemi di Intercomunicazione di edificio (BIS), con lo scopo di fornire un supporto agli integratori di sistema, ai progettisti, agli installatori, ed ai committenti per definire i requisiti dei BIS necessari per un dato contesto applicativo. Anche in questo caso, la prima parte (IEC/EN 62820-3-1) delle linee guida riguarda i Sistemi di Intercomunicazione di edificio di Grado 1 (DES) e di Grado 2. Le linee guida relative agli ASBIS (IEC/EN 62820-3-2) devono essere utilizzate congiuntamente alla prima parte.

LE LINEE GUIDA BIS DI GRADO 1 E GRADO 2 (IEC/EN 62820-3-1)

La Norma IEC/EN 62820-3-1 è suddivisa in quattro parti dedicate rispettivamente alla definizione delle esigenze funzionali e progettazione del sistema, alla sua installazione, alla messa in servizio e la consegna del sistema al committente e, infine, alla gestione e manutenzione.

La prima parte intende guidare il progettista nella scelta dell'architettura del BIS e delle caratteristiche dei relativi componenti che meglio soddisfano i requisiti d'uso e le esigenze funzionali del committente. La seconda parte tratta dell'installazione dei BIS ed illustra gli elementi di attenzione che dovrebbero essere considerati prima dell'inizio dell'installazione e durante l'installazione del sistema, al fine di garantire che sistema sia realizzato e funzioni correttamente in conformità con le specifiche di progetto.

La terza parte invece fornisce le linee guida per il collaudo, momento in cui è necessario dare evidenza al committente dell'idoneità all'uso previsto in fase di progettazione; in questa parte delle linee guida si danno anche le indicazioni affinché vengano fornite al proprietario del sistema la documentazione, i registri e le istruzioni operative riguardanti il BIS.

L'ultima parte della norma è dedicata all'esercizio e alla manutenzione del sistema e fornisce le linee guida per garantire che il sistema funzioni correttamente e sia mantenuto efficiente nel tempo.

LE LINEE GUIDA ASBIS (IEC/EN 62820-3-2)

La IEC/EN 62820-3-2, come detto, completa la parte generale e, in particolare, fornisce le linee guida per effettuare la valutazione dei rischi necessario per scegliere il livello di sicurezza dell'ASBIS più adeguato per soddisfare le esigenze specifico del contesto applicativo che dovrà servire.

La norma dedica una sezione ed un allegato (Allegato D) a fornire le linee guida per valutare il rischio del contesto in cui l'impianto è destinato ad operare, per poter scegliere il livello di ASBIS adeguato da implementare.

Sulla base di un'analisi sistematica delle singole situazioni di rischio caratterizzate in termini di probabilità (poco frequente – frequente – molto frequente) e di tipologia di minaccia (gestibile internamente – necessario supporto esterno – necessaria risposta immediata da parte delle squadre di pronto intervento), è possibile determinare il livello di sicurezza richiesto al sistema (ancora una volta definito "grade" dalla norma). In Figura 3, tratta dalla IEC/ EN 62820-3-2, è illustrato sinteticamente il processo di definizione del livello di prestazione richiesto all'ASBIS.

	Minacce				Esempi
Tipo C Incidenti sotto la diretta responsabilità e che richiedono l'intervento di diverse squadre di emergenza (es. polizia, vigili del fuoco, ...)	C	Grado 2	Grado 3	Grado 3	Incendi Terremoti Sequestri Irruzioni armate
Tipo B Incidenti sotto la responsabilità della direzione e che richiedono l'intervento di servizi esterni	B	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Violenze fisiche Accessi non autorizzati Furti Spaccio Vandalismo
Tipo A Incidenti sotto la responsabilità della direzione	A	Grado 1	Grado 1	Grado 2	Insulti Mobbing Uso di droghe Risse
		Poco frequente	Frequente	Molto frequente	Frequenza

Tabella 3 – Classificazione del livello di prestazione degli ASBIS

CONCLUSIONI

I Sistemi di Intercomunicazione di edificio stanno attraversando un momento di evoluzione tecnologica che vede emergere segmenti di mercato caratterizzati da sistemi che offrono nuove funzioni, nuove modalità di impiego e di connessione che possono essere integrate con i sistemi di gestione d'edificio. Questa trasformazione del mercato vede anche affacciarsi nuove tipologie di sistemi che vanno ad aggiungersi ai tradizionali sistemi cito- fonici e videocitofonici.

La famiglia di Norme IEC/EN 62820 raccoglie la sfida e si propone di rappresentare fedelmente lo stato dell'arte di questo settore, senza però perdere di vista i sistemi tradizionali che rappresentano ancora la tipologia maggiormente impiegata nel settore delle costruzioni.

Queste norme si propongono come il nuovo punto di riferimento per gli operatori del settore. Il CEI le ha inserite nel suo catalogo nel testo originale IEC-EN, in lingua inglese.

Link di riferimento: <https://ceimagazine.ceinorme.it/ceifocus/osservatorio/sistemi-audio-videocitofonici-e-interfonici/>

NUOVE DISPOSIZIONI

A seguito delle modifiche apportate dall'Autorità al TIQE ed alla delibera 33/08 (delibera 119/2020 / R / EEL del 7/4/20) si informa che:

- per la manutenzione delle cabine MT / BT con i requisiti semplificati non si applica più alla norma CEI 0-15 ma alla norma CEI 78-17, Allegato C
- per redigere la dichiarazione di adeguatezza (DIDA) a seguito dell'installazione ex novo di PG e DG devono essere gestiti la procedura secondo la norma CEI 0-16, Allegato C non è più sufficiente premere il tasto di prova.



ENERGIA

ENERGIA

ECOBONUS PER CALDAIE A BIOMASSA

Vademecum ENEA del 25.03.2020

Dall'Enea tutte le informazioni utili per l'utilizzo dell'Ecobonus nel caso d'impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Con il nuovo vademecum Enea si ricorda che è agevolabile la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (caldaie a biomassa).

I vademecum dell'Enea

Il presente documento è parte di una serie di vademecum redatti dall'Enea per supportare la rigenerazione e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio del nostro Paese.

Ecco gli articoli di BibLus-net che sintetizzano i contenuti dei vademecum (disponibili in allegato agli articoli):

- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria ad uso domestico e industriale;
- generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (caldaie a biomassa);
- interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all'ENEA;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori;
- impianti di domotica – sistemi di Building Automation;
- acquisto e l'installazione dei sistemi ibridi.

Il vademecum sulle caldaie a biomassa

Beneficiari

Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.

Tutti i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.

Edifici agevolabili

Accedono alla detrazione gli interventi su edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano "esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Entità dell'agevolazione

Sia nel caso in cui l'intervento si configuri come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o sia nel caso si configuri come nuova installazione sugli edifici esistenti, una caldaia a biomassa è agevolata al 50%.

L'aliquota di detrazione è pari, quindi, al 50% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 30.000 euro per unità immobiliare.

Requisiti delle caldaie a biomassa

Non è richiesto il requisito del possesso di un impianto di riscaldamento (come per altri interventi), ma solo che gli edifici siano accatastati o con richiesta di accatastamento in corso.

Il generatore di calore deve possedere i seguenti requisiti:

- un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%;
- la certificazione ambientale di cui al D.M. 07/11/2017 n. 186, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;
- il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
- conformità alle norme UNI EN ISO17225-2 per il pellet, UNI EN ISO17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.

Spese ammissibili

Si possono portare in detrazione le spese sostenute per:

- smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).

Documentazione

Entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere è obbligatorio inviare all'Enea la scheda descrittiva dell'intervento, redatta da un tecnico abilitato, attraverso l'apposito portale relativo all'anno in cui sono terminati i lavori.

La documentazione tecnica da conservare è:

- scheda Enea;
- asseverazione (nei casi in cui è richiesta);
- schede tecniche dei generatori installati;
- copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e il libretto di impianto. Infine la documentazione di tipo amministrativo:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori;
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevute dei bonifici recanti la causale del versamento;
- stampa della e-mail inviata dall'Enea contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Link di riferimento: https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/03/27/caldaie_biomassa.pdf



EPPI

EPPI

EMERGENZA COVID-19: MISURE DAL GOVERNO E ALTRE INIZIATIVE

Nel sito dell'EPPI è dedicata una sezione informativa relativa all'emergenza Covid-19.

Qui sono raccolte le misure regolamentate dal Governo e tutte le altre iniziative concrete e rilevanti per gli iscritti.

Le misure fornite e gli aggiornamenti a cura dall'EPPI continuano invece ad essere pubblicate nella home page del sito, nella sezione dedicata alle Notizie.

Link di riferimento: <https://www.eppi.it>



FISCALE

FISCALE

PROROGA DEI TERMINI PER ADEMPIMENTI FISCALI

Circolare Agenzia delle Entrate N. 8/E del 03.04.2020

Le Entrate chiariscono che i termini per la presentazione della dichiarazione di successione slittano al 30 giugno ed in tal caso non si incorrerà in nessuna sanzione

Con la pubblicazione del circolare n.8/E, l'Agenzia delle Entrate chiarisce molti aspetti dei vari provvedimenti di natura fiscale e tributaria adottati durante l'emergenza Covid-19 tra cui i termini per l'invio della dichiarazione di successione.

I chiarimenti della circolare sono sviluppati attraverso apposite FAQ (domande/risposte) e riguardano, tra i diversi punti anche le proroghe e le sospensioni dei termini di versamenti ed altri adempimenti.

Sul portale delle Entrate inoltre è stata realizzata una nuova sezione dedicata all'“Emergenza Coronavirus – Richiesta servizi essenziali in modalità semplificata” in cui vi è una scheda dedicata alle successioni.

Sottolineiamo subito che le imposte vanno assolutamente versate. Il fatto di essere esonerati dalle imposte fa riferimento esclusivamente al periodo temporale di sospensione. Come si spiega più in dettaglio nel seguito dell'articolo, la conferma è stata fornita telefonicamente alla redazione di BibLus dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Proroga presentazione dichiarazione successione

In merito alla presentazione delle dichiarazioni di successione viene chiarito che, in base all'art. 62 primo comma del dl 17 marzo 2020 n. 18, i termini di quelle che andavano presentate tra l'8 marzo ed il 31 maggio vengono sospesi, e tale adempimento si potrà effettuare entro il 30 giugno.

Per avvalersi della sospensione, non è necessario inviare nessuna richiesta, semplicemente si invierà la domanda (in ritardo rispetto al termine originario ma entro il 30 giugno) ed in questo caso non si incorrerà in nessuna sanzione (così come specificato dall'art. 62 commi 5 e 6 del decreto CuraItalia).

I due commi infatti riportano:

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Le modalità di invio nella fase emergenziale

Il chiamato all'eredità che decide comunque di presentare la dichiarazione deve inviarla online attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline).

In caso di impossibilità di trasmissione della dichiarazione di successione telematica o nei casi di dichiarazione integrativa di una precedente dichiarazione presentata in ufficio in modalità cartacea (modello 4) è possibile presentare la dichiarazione e i relativi allegati inviando una e-mail o una PEC all'indirizzo dell'Ufficio competente in base all'ultima residenza del defunto.

Il messaggio di posta elettronica deve contenere:

- il modello di dichiarazione di successione, conforme a quello approvato, debitamente compilato e sottoscritto
- la documentazione a supporto necessaria;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- copia del documento di identità di chi presenta la dichiarazione;
- copia del modello F24 di pagamento dei tributi dovuti in autoliquidazione o dell'apposito modello, debitamente sottoscritto, di addebito su conto corrente bancario o postale delle somme dovute.

E' comunque possibile l'invio della dichiarazione e della documentazione sopra indicata attraverso raccomandata per la cui data di presentazione farà fede il giorno di consegna all'ufficio postale.

Pagamento dei tributi

Dallo slittamento dei termini dell'invio della dichiarazione deriva anche lo slittamento del pagamento dei versamenti dei tributi correlati. Il contribuente che sfrutta lo slittamento dei termini non è quindi esonerato dal pagamento.

In pratica il pagamento dei versamenti dovrà sempre essere contestuale all'invio della domanda: infatti se si utilizza il servizio Fisconline il pagamento dei versamenti è uno degli ultimi passaggi per completare la procedura.

La FAQ delle Entrate sulle successioni: facciamo chiarezza!

Di seguito la FAQ dell'Agenzia.

QUESITO:

Il Decreto n. 18/2020 sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte)?

RISPOSTA:

La presentazione della dichiarazione di successione costituisce un adempimento cui si applica la sospensione di cui all'articolo 62, comma 1, del Decreto n. 18/2020.

Di conseguenza, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Al riguardo si precisa che il contribuente, se si avvale della sospensione, non sia tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti.

Coerentemente, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti.

A una prima lettura, sembrerebbe che chi usufruisce della sospensione non sia tenuto al pagamento delle imposte, mentre chi non ne usufruisce debba versarle. In realtà non è così!

Grazie anche a chiarimenti telefonici forniti dall'Agenzia delle Entrate stessa alla redazione di BibLus, le imposte vanno assolutamente versate. Il fatto di essere esonerati dalle imposte fa riferimento esclusivamente al periodo temporale di sospensione. Ciò significa che si versano le imposte anche dopo il 31 maggio (entro il 30 giugno), senza alcuna sanzione.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Curra+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af>

RISPOSTE QUESITI SUI DECRETI CURA ITALIA E LIQUIDITA'

Circolare Agenzia delle Entrate N. 11/E del 06.05.2020

A seguito dell'emanazione del "Decreto Cura Italia" (di seguito, Decreto) e del "Decreto Liquidità", l'Agenzia delle entrate ha fornito primi chiarimenti interpretativi, anche sotto forma di risposte a quesiti, attraverso i seguenti documenti di prassi che si richiamano al fine di fornire un quadro di sintesi.

Link di riferimento: https://mcusercontent.com/bee2fbadda8df054f17337dea/files/58ae6ab2-467d-455a-8f5f-e19e4b837fc8/Circolare_Risposte_a_quesiti_dl_18_e_23_Maggio_2020_2.pdf

BUILDING AUTOMATION E DETRAZIONE FISCALE 65%

Vademecum ENEA del 25.03.2020

Dall'Enea le regole per accedere agli incentivi per il risparmio energetico attraverso l'utilizzo e l'installazione di impianti di domotica. Nuovi incentivi legati al risparmio energetico in base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015. Questa volta l'attenzione è focalizzata sui cosiddetti impianti di domotica, cioè quelle installazioni che servono a gestire in automazione personalizzata gli impianti energetici degli edifici.

L'Enea mette a disposizione il Vademecum aggiornato al 25/3/2020 sui sistemi di Building Automation (comma 88, articolo 1, legge 208/2015). Esso fornisce le regole sull'installazione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione estiva e produzione di acqua sanitaria, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.

I vademecum dell'Enea

Il presente documento è parte di una serie di vademecum redatti dall'Enea per supportare la rigenerazione e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio del nostro Paese.

Ecco gli articoli di BibLus-net che sintetizzano i contenuti dei vademecum (disponibili in allegato agli articoli):

- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria ad uso domestico e industriale;
- generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (caldaie a biomassa);
- interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all'ENEA;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori;
- impianti di domotica – sistemi di Building Automation;
- acquisto e l'installazione dei sistemi ibridi.

Vademecum sulla domotica

Beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.

I contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.

Edifici

Gli edifici interessati all'agevolazione sono quelli che, alla data di inizio lavori, siano:

- accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- residenziali;
- dotati di impianto termico, così come definito dalla FAQ n. 9D sull'ecobonus.

Entità del beneficio

L'aliquota di detrazione è pari al 65% delle spese totali sostenute. Non vi è alcun limite massimo di detrazione ammissibile.

Spese ammissibili

Sono date in detrazione le spese riguardanti:

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).

Tra le spese ammissibili non sono comprese quelle riguardanti l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi simili.

Documentazione

La scheda descrittiva dell'intervento deve essere trasmessa all'Enea entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori.

I documenti (di tipo tecnico) da conservare a cura del cliente sono:

- stampa originale della "scheda descrittiva dell'intervento", riportante il codice CPID assegnato dal sito Enea, firmata dal soggetto beneficiario;
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore (o fornitore o importatore) del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;
- schede tecniche dei dispositivi di building automation installati.

Mentre la documentazione (di tipo amministrativo) riguarda:

- delibera di approvazione dell'assemblea di condominio in caso d'interventi su parti condominiali;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condominio;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall'Enea contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Link di riferimento: https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/03/27/building_automation.pdf



VIGILI DEL FUOCO

PUBBLICAZIONE TESTO COORDINATO DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Decreto Ministero dell'Interno del 03.08.2015 (agg. 17-04-2020)

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato il testo coordinato del dm 3 agosto 2015 – Codice di Prevenzione Incendi – aggiornato al 17 aprile 2020

A seguito delle modifiche al Codice Antincendio apportate dal dm del 18 ottobre 2019, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ne ha pubblicato il testo coordinato ed aggiornato al 17 aprile 2020.

Ricordiamo che con la pubblicazione del decreto del 18 ottobre 2019 il Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015) è diventato un riferimento unico per le attività “soggette e non normate” a seguito dell’eliminazione del cosiddetto “doppio binario”.

Le attività non normate (ben 41 delle 80 attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco) sono quelle non provviste di una specifica regola tecnica, che fino ad ora potevano avvalersi sia dell’approccio prescrittivo sia del Codice di prevenzione incendi.

Con l’eliminazione del doppio binario, quindi, le attività non normate dovranno avere come riferimento solo il Codice di prevenzione incendi, indirizzandole verso una metodologia unica, aderente agli standard internazionali.

Indice [Nascondi]

- Le ultime modifiche introdotte al Codice prevenzione incendi o Terminologia
 - o Tariffe VVFF
 - o Pendenza delle rampe
 - o Livelli di prestazione
 - o Prove sperimentali anche per verificare le soluzioni alternative
 - o Compartimento multi-piano
 - o Vie d’esodo
 - o Estintori e reti di idranti
 - o Svof – Sistemi di ventilazione orizzontale forzata
 - o Percorsi dei soccorritori

Le ultime modifiche introdotte al Codice prevenzione incendi

Le modifiche del dm del 18 ottobre 2019 riguardano, come detto, 41 attività comprese nell’Allegato 1 del dpr n. 151/2011; per tali attività (ex non normate), la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventa l’unico riferimento progettuale.

L’obbligo riguarda sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio, presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità del dm:

Terminologia

Ampiamente modificato risulta il capitolo delle definizioni; tra i nuovi termini introdotti ci sono:

- gestione della folla;
- crowd management;
- sovraffollamento localizzato;
- crowd crush;
- ed altro.

Lo scopo è quello di fornire definizioni generali relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di un’uniforme applicazione dei contenuti presenti nel documento.

Tariffe VVFF

Sia che si utilizzino soluzioni alternative, sia in caso di modifica dei livelli di prestazione, l'importo da corrispondere ai Vigili del Fuoco, in sede di valutazione dei progetti, va calcolato secondo quanto disposto dal dm 9 maggio 2007 per i progetti redatti secondo l'approccio ingegneristico. Pendenza delle rampe

Ai fini dell'esodo viene abbattuto il vincolo dell'8%; non devono essere considerate le rampe con pendenza superiore all'8% ma al 20%.

Livelli di prestazione

Resta per il professionista la possibilità (per le attività con valutazione del progetto) di attribuire alle misure antincendio livelli di prestazione differenti rispetto a quelli proposti dal Codice; l'obbligo di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza si ha solo se i livelli attribuiti sono inferiori rispetto a quelli fissati dal Codice.

Prove sperimentali anche per verificare le soluzioni alternative

Per verificare che le soluzioni alternative raggiungano il collegato livello di prestazione e per l'attribuzione di livelli di prestazione diversi da quelli indicati dal Codice, viene introdotta la possibilità di far ricorso anche a prove sperimentali.

Queste devono essere eseguite da un professionista antincendio (iscritto nelle liste di esperti tenute dal ministero dell'Interno) e vanno condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo dei Vigili del Fuoco. Compartimento multi-piano

Vengono ampliate le possibilità di far ricorso al compartimento multi-piano, ora possibile per più valori di rischio vita.

Vie d'esodo

Tante le modifiche che riguardano la progettazione delle vie d'esodo:

- consentito installare lungo le vie di esodo i tornelli e i varchi automatici per il controllo degli accessi, a determinate condizioni;
- la possibilità di far ricorso al corridoio cieco viene anche relazionata al massimo affollamento degli ambiti da esso serviti;
- generalizzato l'obbligo di prevedere almeno due vie d'esodo indipendenti;
- modificati, in funzione del numero di occupanti, i requisiti delle porte ad apertura manuale installate lungo le vie di esodo;
- nuove indicazioni circa il calcolo della larghezza minima di scale e marciapiedi mobili d'esodo, che devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza previsti dalla direttiva 2006/42/Ce;
- prevista la possibilità di non considerare nel calcolo le vie di esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie di esodo esterne;

• sottoposto all'attenzione del progettista il rischio di sovraffollamento localizzato in caso di esodo;

• introdotto un nuovo paragrafo dedicato all'esodo per le attività all'aperto. Estintori e reti di idranti

Cambiano i riferimenti per determinare il numero di estintori di classe A da installare in un'attività: non si basa più sul prodotto tra capacità estinguente minima e metri quadri, bensì sulla massima distanza di raggiungimento degli estintori differenziata dalla norma in base ai profili di rischio vita. Anche per gli estintori di classe B viene abbandonato il riferimento ai metri quadri; il calcolo si basa sulla quantità di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione.

Per quanto riguarda la progettazione delle reti di idranti, viene affermato che quelle progettate, installate ed esercitate secondo la norma Uni 10779 sono considerate come soluzioni conformi.

Svof – Sistemi di ventilazione orizzontale forzata

Per il controllo dei fumi e del calore vengono presi in considerazione i Sistemi di ventilazione orizzontale forzata (Svof) in alternativa alle aperture di smaltimento fumo e calore di emergenza.

Si tratta di sistemi o impianti destinati ad assicurare, in caso di incendio, lo smaltimento meccanico controllato dei fumi e dei gas caldi, da utilizzare soprattutto in attività complesse dove è necessario garantire la sicurezza delle squadre di soccorso creando una via d'accesso libera da fumi e calore, come nelle autorimesse.

Percorsi dei soccorritori

Al fine di assicurare nelle attività per cui è richiesto il massimo livello di prestazione in merito all'ope-

rattività antincendio e l'accessibilità protetta per i Vigili del Fuoco, vengono introdotte le definizioni di:

- “piano di accesso” (piano del luogo esterno da cui i soccorritori accedono all'edificio);
- “percorso di accesso” ai piani dell'edificio da parte dei soccorritori.

Per le soluzioni conformi al livello IV di prestazione viene aggiunto l'obbligo di avere almeno una scala d'esodo che conduca al piano di copertura nei casi in cui la massima quota dei piani sia maggiore di 54 metri.

Le porzioni delle vie di esodo che servono anche ai soccorritori per raggiungere i diversi piani, rispetto a quanto calcolato ai fini dell'esodo, devono avere una larghezza maggiorata di 500 mm.

Introdotte le misure per l'accostabilità dell'autoscala ai diversi piani e i requisiti minimi per l'accesso dei mezzi di soccorso (larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico).

Link di riferimento: http://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/COORD_DM_03_08_2015_Codice_Prevenzione_Incendi.pdf

NUOVA REGOLA TECNICA VERTICALE PER GLI ASILI NIDO

Decreto Ministero dell'Interno del 06.04.2020 (GU n. 98 del 14.04.2020)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 98, del 14 aprile 2020, è stata pubblicata la Regola Tecnica Verticale (RTV) per gli asili nido.

Ricordiamo che la norma era stata approvata il 16 ottobre 2019 durante la riunione del CCTS (il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi). La nuova regola, che fu approvata insieme alla RTV sulle autorimesse, ora confluirà nel dm 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi).

La nuova RTV per gli asili

La nuova regola tecnica si sviluppa nei seguenti capitoli:

- scopo e campo di applicazione;
- definizioni;
- classificazioni;
- valutazione del rischio di incendio;
- strategia antincendio.

Di seguito riportiamo gli aspetti principali.

Campo di applicazione

La regola tecnica verticale si applica agli asili nido con **numero di occupanti superiore a 30**.

Classificazioni

Gli asili nido sono classificati in relazione alla massima quota dei piani h:

- HA: ≤ 12 m;
- HB: $12 \text{ m} < h \leq 32$ m;
- HC: $32 \text{ m} < h \leq 54$ m;
- HD: $h > 54$ m.

Le aree dell'attività sono classificate come segue:

- a. TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;
- b. TB: aree destinate ad uffici o servizi;
- c. TC: aree destinate al confezionamento dei pasti nel caso vi sia presenza di impianti a gas;
- d. TM1: locali destinati al lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico $q_f > 300 \text{ MJ/m}^2$;
- e. TM2: locali destinati al lavaggio della biancheria o a deposito con carico d'incendio specifico $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$;
- f. TO: aree destinate a spazi comuni;
- g. TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.

Sono considerate aree a rischio specifico almeno le aree TM2.

Valutazione del rischio di incendio

La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2, mentre i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto della **vulnerabilità e delle capacità motorie**, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini, ecc.), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo e della gestione della sicurezza antincendio.

Strategia antincendio

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto riportato nelle indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

Non sono ammesse aree a rischio per atmosfere esplosive.

- **Reazione al fuoco:** nelle aree TA sono ammessi solo materiali del gruppo GM1.
- **Resistenza al fuoco:** la classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella.

Compartimenti	Classificazione dell'attività			
	HA	HB	HC	HD
Fuori terra	30	60		90
Interrati	60			90

- **Compartimentazione:**

1. le aree TA devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -1 m;
2. le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione in tabella.

Aree dell'attività	Classificazione dell'attività			
	HA	HB	HC	HD
TA, TB e TO	Di tipo protetto con superficie lorda massima del compartimento non superiore a 1000 m ²			
TC	Di tipo protetto			
TM1	Di tipo protetto			
TM2	Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TM2			
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			

- **Esodo:**

1. nelle aree TA l'affollamento è pari al numero massimo di occupanti previsto;
2. da ciascuna area TA e TO è ammessa lunghezza di corridoio cieco ≤ 20 m ed affollamento degli ambiti serviti non superiore a 50 occupanti;
3. nelle aree TA, TB e TO deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad indicare le vie d'esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell'attività.

- **Gestione della sicurezza antincendio:**

1. ai soli fini dell'attribuzione del livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio, il numero di posti letto è da assumersi pari al numero dei bambini;
2. la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e, comunque, la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'anno educativo;
3. tutto il personale addetto all'attività deve ricevere formazione antincendio specifica secondo la normativa vigente. Di esso, un numero non inferiore a 4 fino a 50 occupanti, deve essere in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica è frutto di specifica valutazione del rischio.

- **Controllo dell'incendio:**

1. le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio secondo i livelli di prestazione previsti in tabella;

Aree dell'attività	Classificazione dell'attività			
	HA	HB	HC	HD
TA, TB, TM1, TM2, TO	III [1]	III		
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			

[1] è ammesso il livello II se il numero di occupanti è inferiore a 100.

1. ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779 devono essere previsti i seguenti parametri minimi di progettazione: protezione interna; livello di pericolosità 1; alimentazione singola secondo EN 12845.

- **Rivelazione ed allarme:** l'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme di livello IV, ad esclusione dei sistemi EVAC.

Link di riferimento: <https://www.certifico.com/component/attachments/download/17410>

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE RELATIVA ALLE APERTURE DI SMALTIMENTO DI FUMI E CALORE DI EMERGENZA

In risposta ad una domanda di un'impresa operante nel settore antincendio, i Vigili del Fuoco chiariscono quali devono essere i contenuti della documentazione necessaria per progettare e realizzare l'apertura di smaltimento dal 3 agosto 2015 (Codice prevenzione incendi).

CHIARIMENTI SULLE APERTURE PER LO SMALTIMENTO DI FUMO E CALORE

Nota del Ministero dell'Interno prot. 4096 del 12.03.2020

I Vigili del Fuoco forniscono dei chiarimenti in merito alla documentazione progettuale relativa alle aperture di smaltimento di fumi e calore di emergenza Condividi questo articolo

In risposta ad un quesito di un'impresa operante nel settore antincendio, i Vigili del Fuoco chiariscono quali devono essere i contenuti della documentazione necessaria per progettare e realizzare le aperture di smaltimento di emergenza previste dal dm 3 agosto 2015 (Codice prevenzione incendi).

Il controllo di fumi/calore nel Codice

Ricordiamo che il codice di prevenzione incendi prevede, tra le varie misure antincendio, al capitolo S.8 il "Controllo di fumi e calore".

Al riguardo i Vigili del Fuoco precisano che la soluzione conforme per il livello di prestazione di tale capitolo richiede che siano soddisfatte le previsioni richieste al paragrafo S.8.5 "Aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza".

Le tipologie di aperture di smaltimento

Le aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza sono classificate come descritto nella tabella riportata nel capitolo S.8.5.

TIPO	DESCRIZIONE
SEa	Permanentemente aperte
SEb	Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
SEc	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione non protetta
SEe	Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. pannelli bassofondenti, ...) di cui sia dimostrata l'affidabile apertura nelle effettive condizioni di incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente il pannello bassofondente di chiusura, ...) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso

La documentazione

Nella documentazione progettuale, precisano i VVF, devono essere specificate:

- le caratteristiche ed il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento;
- l'ubicazione delle aperture;
- le informazioni che consentano di inserire nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5)

le modalità di conduzione e le eventuali logiche di attivazione per tutte le aperture in caso di incendio. Inoltre, sempre in fase di progettazione, qualora il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento selezionato dovesse essere fra quelli per i quali fosse richiesta una prestazione di attivazione dell'apertura in caso di incendio (SEb, SEc, SEd), il progettista è tenuto a descrivere la parte di "impianto" o di "meccanismo" necessario al funzionamento in emergenza delle aperture di smaltimento.

Al riguardo devono essere identificati gli accorgimenti impiantistici atti a garantire la prestazione in caso di emergenza (ad esempio: l'alimentazione di sicurezza per gli azionamenti elettrici di apertura, le forze minime necessarie alla movimentazione dell'infisso dalla posizione di chiuso a quella di aperto, le modalità di verifica e manutenzione delle apparecchiature, meccanismi o dispositivi, ...). Per le aperture SEe, come già esplicitato nella tabella, devono essere indicate le modalità di immediata demolizione o dimostrate, sempre a cura del progettista, le modalità di apertura nelle effettive condizioni di incendio.

La SCIA

In fase di SCIA, nel fascicolo antincendio deve essere inserita la documentazione che consenta di valutare la rispondenza delle aperture in argomento al progetto di sicurezza antincendio e alla regola dell'arte, tenendo conto delle reali condizioni di esercizio ed impiego.

La predetta documentazione sarà costituita, almeno, da quella di seguito indicata:

- progetto dei sistemi impiantistici (elettrici, meccanici, idraulici, pneumatici, ...), ove presenti, necessari al funzionamento di dette specifiche aperture (es. aperture asservite ad IRAI o a sistema di apertura comandata), da ritenersi inclusi tra i sistemi o dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati;
- manuale d'uso e manutenzione delle aperture provviste di azionamento, sia automatico che manuale, di intervento in caso di emergenza.

In condizioni di esercizio, le aperture di smaltimento devono essere inserite nel registro dei controlli ai fini della loro manutenzione.

In ultimo si rappresenta che in fase di attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, essendo le aperture di smaltimento incluse fra i sistemi e dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, il titolare dell'attività è tenuto ad assicurare, nell'attestazione di rinnovo, di aver adempiuto al mantenimento in efficienza di tali presidi di sicurezza.

Link di riferimento: <https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=sefc-chiarimenti-del-cnvvf.pdf>



VARIE

MODALITA' OPERATIVE UFFICI TECNICI COMUNALI PER PROFESSIONISTI

Gli Uffici Tecnici Comunali di BERGAZZO CON FIGLIARO, ARGEGNO, ARGEGNO e RODERO rendono note le modalità operative al fine di alleviare i disagi ai colleghi professionisti in questo periodo di contenimento della diffusione epidemiologica del Covid-19.



Comune di BERGAZZO CON FIGLIARO (CO)

Ufficio Tecnico – Sportello Unico dell'Edilizia

Dal Municipio, 08/05/2020

TRASMESSA A MEZZO MAIL

Prot. 2341

Alla cortese attenzione dei Signori Presidenti

Ordine degli Architetti della Provincia di Como
info@ordinearchitetticomo.it

Ordine degli ingegneri della Provincia di Como
info@ordingcomo.org

Collegio dei geometri e dei geometri laureati
della provincia di Como
info@collegiogeometri.como.it

Collegio dei periti Industriali edili e dei periti laureati della provincia di Como
ordineperiticomo@tin.it

Oggetto: modalità operative Ufficio Tecnico Comunale per professionisti.

Con la presente si rendono note le modalità operative dell'Ufficio Tecnico Comunale al fine di alleviare i disagi ai colleghi professionisti in questo periodo di contenimento della diffusione epidemiologica del Covid-19.

Attualmente il ricevimento previsto per le giornate di martedì e sabato è sospeso e l'accesso all'Ufficio Tecnico Comunale ed è consentito **esclusivamente** previo appuntamento, di durata massima 30 minuti, ricevendo una sola persona alla volta, dotata dei dispositivi di protezione individuali previsti dalle vigenti norme anti-contagio e mantenendo una distanza di metri 2.

Inviando una richiesta a mezzo mail all'indirizzo tecnico@comune.beregazzoconfigliaro.co.it oppure contattando telefonicamente l'ufficio allo 031.940252, i professionisti potranno:

- concordare un appuntamento, da fissarsi il martedì ed il venerdì pomeriggio nei seguenti orari 14:15, le 14:45 e le 15:15;
- richiedere informazioni per le pratiche edilizie il martedì ed il venerdì dalle 14:00 alle 16:00.

La presentazione di **nuove pratiche edilizie** – e di ogni altra documentazione ad esse collegate (inizio lavori, fine lavori, agibilità, ecc.) - dovrà essere effettuata a mezzo PEC all'indirizzo del comune comune.beregazzoconfigliaro@pec.provincia.como.it allegando l'intera documentazione in formato .pdf non modificabile e firmata digitalmente. Successivamente dovrà essere inviata l'intera documentazione cartacea - firmata in originale da tutti i soggetti interessati – tramite servizio postale/corriere oppure consegnata direttamente all'Ufficio Tecnico Comunale in orario e modalità da concordare di volta in volta, allegando idonea dichiarazione di rispondenza alla documentazione inviata tramite PEC.



Comune di BEREGAZZO CON FIGLIARO (CO)

Ufficio Tecnico – Sportello Unico dell'Edilizia

La presentazione di ogni altra tipologia di richiesta (CDU, accesso agli atti, attestazioni, ecc.) - dovrà essere effettuata **esclusivamente** a mezzo PEC all'indirizzo del comune comune.beregazzoconfigliaro@pec.provincia.como.it allegando l'intera documentazione firmata digitalmente ed in formato A4 e/o A3.

In ogni caso la marca da bollo, laddove prevista, potrà essere applicata nei modi di legge e i diritti di segreteria dovuti potranno essere versati nelle modalità già previste, ovvero:

1. tramite versamento sul conto corrente postale n. 15286222 intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Beregazzo con Figliaro;
2. mediante bonifico bancario sul conto corrente della Tesoreria Comunale del Comune di Beregazzo con Figliaro IBAN IT15 R030 6978 7701 0000 0300 002.

Si ringrazia anticipatamente tutti i professionisti per la collaborazione augurandoci di tornare alla normalità quanto prima.



**Il Responsabile dell'Area Tecnica
l'Assessore**

Geom. Paolo Giovanni Maino



COMUNE DI ARREGNO

Provincia di Como

Via Valle Intelvi, 7 C.A.P. 22010 – C.F. 80010240135 – P. I.V.A. 00695450130 – tel. 031 821120 – fax 031 821977

Li, 07/05/2020

Prot. N. 3722/VII/III *

Alla cortese attenzione dei Signori Presidenti

Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori
della Provincia di Como
oappc.como@archiworldpec.it

Ordine degli ingegneri
della Provincia di Como
ordine.como@ingpec.eu

Collegio dei Geometri
e dei Geometri Laureati
della Provincia di Como
collegio.como@geopec.it

Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Como
ordinedicomo@pec.cnpi.it

Egregi Presidenti,

Con la presente si rendono note le modalità operative dell'Ufficio Tecnico Comunale al fine di alleviare i disagi ai colleghi professionisti in questo periodo di contenimento della diffusione epidemiologica del Covid-19.

Attualmente il ricevimento previsto il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30 è sospeso, pertanto i tecnici potranno contattare il tecnico Comunale a mezzo mail all'indirizzo utc@comune.argegno.co.it indicando il motivo e recapito telefonico, chiedendo di essere contattati dallo scrivente a mezzo telefono, mail o videoconferenza, inviando eventualmente la documentazione da esaminare preventivamente.

COMUNE DI ARGEGNO – Ufficio Tecnico

La trasmissione di nuove pratiche edilizie può essere effettuata a mezzo pec all'indirizzo: comune.argegno@pec.provincia.como.it, contenendo, per quanto possibile, la documentazione, allegati e tavole grafiche in formato A4 e A3. Gli elaborati dovranno essere forniti in formato pdf non modificabile e firmati digitalmente.

La marca da bollo, laddove prevista potrà essere applicata nei modi di legge.

Si invita all'uopo a consultare il servizio dell'Agenzia delle Entrate "Imposta di bollo per le istanze trasmesse alla PA – Servizio@e.bollo".

Nella speranza che tutto andrà bene e a breve ci si potrà incontrare nuovamente si porgono i migliori saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

(Dott.ssa Anna Dotti)





AVVISO

NUOVE MODALITA' DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO UFFICIO TECNICO COMUNALE

SI AVVISA LA GENTILE UTENZA CHE DAL GIORNO 11 MAGGIO 2020, FINO AL TERMINE EMERGENZA COVID-19, L'UFFICIO TECNICO APRIRA' AL PUBBLICO ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO.

GLI APPUNTAMENTI DOVRANNO ESSERE CONCORDATI DIRETTAMENTE TELEFONANDO AL NUMERO 031.806344 (INT. 7) O INVIANDO UNA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: tecnico@comune.rodoro.co.it.

RINGRAZIANDO ANTICIPATAMENTE PER LA COLLABORAZIONE, SI PORGONO CORDIALI SALUTI.

Il Sindaco
Arch. *Giacomo Morelli*



Via Italo Buzzi n. 3 - 22070 - Rodero (CO) - Tel. 031/806344 - Cod. Fisc. 80010680132 - P. IVA 00651160137
e-mail info@comune.rodoro.co.it - sito Internet www.comune.rodoro.co.it

COMUNE DI COMO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO TELEMATICO INTEGRATO PER L'EDILIZIA (SUE) E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Il Comune di Como ha formalmente istituito lo "Sportello Unico Telematico Integrato per l'Edilizia (SUE) e le Attività Produttive (SUAP)", attraverso l'utilizzo esclusivo del portale telematico impresainungiorno.gov.it

Lo sportello è attivo dal 1 maggio u.s. anche per la presentazione delle pratiche edilizie.

Conseguentemente, la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni di ogni natura relative a tutte le attività afferenti l'edilizia e le attività produttive, compresa ogni ulteriore documentazione allegata e correlata, dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo del portale impresainungiorno.gov.it.

Istanze presentate con modalità diverse non saranno più ricevibili.